



Provincia di Benevento

SETTORE GESTIONE TERRITORIO RISORSE IDRICHE E AMBIENTE

Gestione Integrata Risorse Idriche - Ecologia

DETERMINAZIONE N. 296 DEL 10/02/2023

OGGETTO: Lavori di raddoppio della linea ferroviaria Napoli- Bari - Tratta Telese - San Lorenzo M. - Vitulano lotti n. 2 e 3, autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso INDUSTRIALE - mediante scavo di n. 1 pozzo (CG4L2) nel Comune di Guardia Sanframondi - (foglio n. 21 particella n. 151), ai sensi dell'art. 92 e seguenti del T.U. 1775/1933 e s.m.i. e dell'art. 6 del R.R. n. 12 del 12.11.2012, alla Ditta Soc. TELESE S.c.ar.l, rappresentata dall'Ing. Maurizio Ferroni, in qualità di Procuratore speciale della TELESE S.c.ar.l, con sede in Via Pietro Borsieri 2/A - 00195 ROMA (ditta esecutrice dei lavori).

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 25 della Legge Regionale 54/1980 *"sono sub delegate alle Province tutte le funzioni amministrative delegate alla Regione nella materia delle acque e degli acquedotti"*;
- con Legge Regionale n. 16 del 20.03.1982, sono stati stabiliti gli indirizzi e le direttive per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione alle Province, sempre in materia di acque ed acquedotti e che col successivo Regolamento n. 12 del 12/11/2012 sono state regolamentate le procedure relative alle concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e uso irriguo di acque pubbliche;
- gli articoli 92 e seguenti del T.U. dell'11/12/1933 n. 1775 recano disposizioni speciali sulle acque sotterranee;
- l'art. 6 del Regolamento Regionale n. 12/2012 fissa i termini per **ricerca di acque sotterranee**;
- la richiesta di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee mediante scavo di pozzo, prodotta dalla Ditta **Soc. TELESE S.c.ar.l** - P.I n. 01394040628, con sede legale in Roma alla Via Torre Spaccata n. 72, per la ricerca di acque sotterranee finalizzata alla concessione di derivazione ai sensi dell'art. 7 del R.R. n. del 12/11/2012, mediante escavazione di un pozzo (**CG4L2**) per uso INDUSTRIALE (cantiere), da realizzare nel Comune di Guardia Sanframondi (BN), fg. 21 particella n. 151, come dalla stessa comunicato, giusta documentazione acquisita in data 20.09.2022 al prot. n. 20695;

Atteso che:

- l'istanza è stata pubblicata sul BURC della Regione Campania n. 100 del 28.11.2022 per 30 giorni dal 17/10/2022, senza che siano pervenute opposizioni ed osservazioni;
- l'Autorità di Bacino Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale con nota prot. n. 21640 del 05.08.2022, acquisita al prot. n. 17768 del 08.08.2022, essendo assimilabili, sotto il profilo tecnico-esecutivo, ad "indagini geognostiche", non si pongono in contrasto con le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico;
- la ditta in data 08.11.2022, con documentazione acquisita al prot. n. 24532, ha fornita le certificazioni di Bonifica Bellica sistematica Terrestre;

Visti:

- la Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 e s.m.i.;
- il T.U. n. 1775 del 11/12/1933 , il Regolamento Regionale n. 12/2012;
- Il D.P. n. 28 del 01.07.2021 di incarico di dirigente ad interim del Settore Gestione Territorio Risorse Idriche e Ambiente;
- la D.D. n. 1903 del 11.07.2022, a firma del Dirigente del Settore Tecnico della Provincia con la quale, tra l'altro, al sottoscritto veniva confermata la Responsabilità della Posizione Organizzativa del Servizio "Gestione Integrata Risorse Idriche – Ecologia" già attribuita con D.D. n.180 del 01.02.2022;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- 1) **di autorizzare** la Ditta Soc. TELESE S.c.ar.l, rappresentata dall'Ing. Maurizio Ferroni, in qualità di Procuratore speciale della TELESE S.c.ar.l, con sede in Via Pietro Borsieri 2/A - 00195 ROMA (ditta esecutrice dei lavori dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria Napoli- Bari - Tratta Telese - San Lorenzo M. - Vitulano lotti n. 2 e 3), alla ricerca di acque sotterranee mediante scavo di n. 1 pozzo (**CG4L2**) **nel Comune di Guardia Sanframondi – (foglio n. 21 particella n. 151)**, per uso INDUSTRIALE (cantiere), ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 12/2012, alle modalità e condizioni di seguito elencate:
 - la ricerca di acque sotterranee, per uso INDUSTRIALE (cantiere), venga effettuata esclusivamente sul fondo riportato in Catasto al foglio n. 21 particella n. 151 del Comune di Guardia Sanframondi, nel rispetto dei limiti e delle distanze da terzi confinanti stabiliti dalla legge o da regolamenti urbanistici o di altri Enti competenti e, comunque, in ogni caso, facendo salvi gli eventuali diritti di terzi;
 - rispettare quanto previsto dal D.L.vo 09.04.2008 n. 81 -Testo Unico sulla Salute Sicurezza sul Lavoro ed in particolare la Sezione III, art. 119 - Scavo Pozzi;
 - rispettare i termini di cui alle Norme di attuazione del ***Piano di Tutela delle Acque*** (PTA) per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei e della protezione e valorizzazione delle risorse idriche, approvato dalla Regione Campania con la D.G.R. n. 440 del 12.10.2021, nonché del ***Piano di Gestione delle Acque*** (Direttiva 2000/60/CE), approvato dal Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale con DPCM 27 ottobre 2016;
 - che vengano adottate tutte le cautele atte ad evitare inquinamenti della falda sotterranea;
 - che i lavori per la ricerca dell'acqua siano avviati entro due mesi dalla notifica della presente autorizzazione;
 - che venga chiesta la proroga della presente autorizzazione nel caso che la durata della ricerca dell'acqua si protragga oltre l'anno;
 - che, nel caso di rinvenimento di acque minerali o termali, ne venga data comunicazione a quest'Ufficio ed alla Regione Campania;
 - che la ditta si obblighi a risarcire gli eventuali danni che potrà arrecare a terzi, per i quali la Provincia di Benevento s'intende sollevata fin da ora da qualsiasi responsabilità o indennizzo di sorta;
 - che venga inviato a quest'Ufficio l'esito della ricerca, anche se negativo;
 - che venga inoltrata a quest'Ufficio la relativa denuncia del pozzo e contestuale istanza di concessione di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 7 del R. R. n. 12/2012 utilizzando il modello messo a disposizione dalla Provincia sul sito;
 - che venga ottemperato a quanto previsto dalla legge n. 464 del 4/8/1984, nel caso di ricerca spinta ad una profondità maggiore di m. 30 (trenta) dal piano di campagna;
- 2) **di precisare** che:
 - la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 6 del R.R. n. 12/2012, è valida **un anno** dalla data di esecutività della stessa e che può essere prorogata, su espressa richiesta del richiedente, una o più volte per ulteriori periodi di sei mesi previa constatazione dei lavori eseguiti;
 - la presente autorizzazione può essere revocata, ai sensi dell'art. 101 del T.U. 1775/1933, da questa Provincia, senza indennizzo alcuno, per i seguenti motivi:
 - 1) per l'inosservanza anche di una delle suddette condizioni;

- 2) se i lavori di ricerca non venissero iniziati entro due mesi dalla notifica dell'autorizzazione;
 - 3) se i lavori di ricerca venissero sospesi per oltre sei mesi;
 - 4) se l'autorizzazione venisse ceduta a terzi senza il preventivo Nulla Osta di questa Provincia;
 - 5) se la ricerca dell'acqua risultasse incompatibile col regime delle falde sotterranee in generale ed in particolare con quelle vincolate col D.M. 14/7/1969 n. 1869 per l'attuazione degli schemi acquedottistici del Piano Regolatore degli Acquedotti della Campania ai sensi e per gli effetti della legge 4/2/1963 n. 129 e del D.P.R. n. 1090 dell'11/3/1968.
- 3) **di precisare**, altresì, che:
- il presente provvedimento non è titolo abilitativo ai fini urbanistici – edilizi, viene emesso fatti salvi i diritti di terzi e delle eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
 - la provincia di Benevento si riserva la revoca del presente provvedimento nel caso del mancato rispetto di quanto prescritto e precisato;
 - nella fase di lavorazione si dovrà rispettare quanto stabilito dal D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 e s.m.i. in materia di trattamento e recupero rifiuti, impatto acustico ed emissioni in atmosfera, nel rispetto della salute pubblica e dell'ambiente;
 - si dovrà osservare la normativa emanata in materia di tutela della salute dell'uomo e di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - si dovrà assicurare fedelmente la compatibilità urbanistica per i lavori di che trattasi e rispettare ogni altra autorizzazione da rilasciarsi dalle autorità competenti ai sensi di legge;
 - si dovrà comunicare, in via preventiva, eventuali modifiche rispetto alla documentazione in atti;
- 4) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa economica per la Provincia di Benevento;
- 5) **di evidenziare** che il presente provvedimento sarà inviato, per eventuali controlli, al Comune di Guardia Sanframondi (BN) e al Corpo di Polizia Provinciale, ed è rilasciato, fermi restando i diritti di terzi, facendo salvi ulteriori visti, autorizzazioni, concessioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o Organismi nonché altre disposizioni legislative o regolamentari comunque applicabili in riferimento all'attività dell'impianto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (arch. Raffaele Rabuano)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to (Avv. Nicola Boccalone)

